

STATUTO SPEDIMAR

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 16 giugno 1998, così come emendato dall'Assemblea Straordinaria del 18 ottobre 2010 ed integrato dall'Assemblea Straordinaria del 04 maggio 2012 e dall'Assemblea Generale del 30 novembre 2017

COSTITUZIONE

Art. 1

È costituita con sede in Livorno una Associazione fra le imprese di Spedizioni Internazionali e di Logistica denominata SPEDIMAR per la tutela degli interessi comuni e di carattere sindacale tecnico, economico, legislativo, fiscale.

L'Associazione può aderire alla relativa Federazione Nazionale, alla Confederazione Nazionale dei Traffici ed ogni altra Confederazione Nazionale o Comunitaria con analoghe caratteristiche.

SCOPI

Art. 2

L'Associazione non ha ad oggetto, neppure in parte, l'esercizio di attività commerciale e non ha scopo di lucro e, per tutela degli interessi comuni di carattere sindacale, tecnico, economico, legislativo e fiscale, ad essa sono attribuiti i seguenti compiti nel campo nazionale, regionale, provinciale e locale:

- 1) tutela e rappresentanza generale delle categorie e aziende associate;
- 2) svolgimento nel campo economico, tecnico, fiscale, sindacale di tutta l'attività necessaria a creare le migliori condizioni di esercizio e di sviluppo delle categorie e delle aziende per le quali è costituita;
- 3) promuovere, attuare la collaborazione fra le categorie associate e fra i componenti di una stessa categoria;
- 4) promuovere la formazione e la revisione di tariffe e accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi e comunque interessanti la categoria delle imprese di spedizioni;
- 5) procedere alla stipulazione dei contratti e regolamenti dei rapporti di lavoro interessanti la categoria e le aziende associate, di concerto con la Federazione Nazionale cui aderisce, nel quadro del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, collaborando anche a tutte quelle iniziative che possono portare un reale contributo, miglioramento tecnico professionale dei prestatori d'opera;
- 6) svolgere funzioni arbitrali nelle controversie fra le aziende e fra le categorie associate;
- 7) accogliere ed elaborare tutti i dati e le notizie necessarie per la trattazione di questioni interessanti l'attività delle categorie associate;
- 8) procedere alla nomina di rappresentanti di categoria in tutti quegli enti o uffici statali e parastatali di categoria.

DURATA

Art. 3

L'Associazione avrà sede in Livorno.

La durata dell'Associazione è stabilita da oggi al 31 dicembre 2050 salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea degli Associati.

L'Associazione potrà essere sciolta anche prima di tale data su delibera dell'Assemblea, nei modi e nei termini di legge.

Avvenendo allo scioglimento dell'Associazione in qualunque tempo e per qualunque causa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone in pari tempo le attribuzioni ed i compensi.

ATTIVITÀ SOCI

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione tutte le imprese che esercitano sul territorio nazionale e comunitario l'attività di spedizioniere internazionale, nazionale, corriere e autotrasportatore e attività affini.

AMMISSIONE SOCI

Art. 5

La domanda di ammissione ad Associato deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve contenere i seguenti elementi:

- 1) ragione sociale o ditta e sede;
- 2) nomi dei legali rappresentanti;
- 3) personale impiegatizio ed operaio;
- 4) numero di iscrizione nell'elenco spedizionieri autorizzati ai sensi della legge n. 1442 del 14.11.1941;
- 5) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle norme statutarie dell'Associazione.

Sulla accettazione della domanda di ammissione ad Associato decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo che rifiuti l'ammissione, il richiedente può ricorrere al Presidente dell'Associazione il quale esaminerà la domanda rimettendone la decisione in seconda e definitiva istanza, all'Assemblea dei soci in sua prima riunione.

La domanda di ammissione impegna l'Associato a tutti gli effetti di legge e statuari.

DOVERI ASSOCIATI

Art. 6

La qualità di associato impegna, ad ogni effetto, alla accettazione ed al rispetto del presente statuto e di tutti i regolamenti, le norme e gli accordi sia di carattere economico che di carattere sindacale, come quelli riguardanti l'ordinamento ed il funzionamento interno dell'Associazione, che in base allo statuto possano essere emanate o concordate dall'Associazione stessa.

Per effetto dell'avvenuta iscrizione, l'Associato resta impegnato, ad ogni effetto di legge e statutario, per la durata di 2 anni e si intenderà rinnovata l'iscrizione per uguale periodo di tempo salvo dimissioni da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non oltre un mese dopo il rinnovo delle cariche sociali.

Fermo restando l'obbligo derivante dall'osservanza del successivo art. 19, l'Associato, per il fatto della sua adesione all'Associazione, contrae l'obbligo di versare alla Federazione i contributi annui nella misura approvata dall'Assemblea Generale della Federazione, previa approvazione dell'Assemblea dell'Associazione stessa, nonché eventuali contributi aggiuntivi fissati dall'Assemblea dell'Associazione.

La qualità di Associato si perde:

- per cessazione dell'attività esercitata, con decorrenza dalla data di cancellazione dagli Albi della Camera di Commercio;
- per dimissioni, con le modalità sopra riportate;
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'espulsione sarà adottata per i seguenti motivi:

- a) morosità;
- b) indegnità;
- c) comportamento incompatibile con le decisioni degli organi statutari (Consiglio Direttivo ed Assemblea).

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri.

Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea Generale entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della comunicazione.

L'Associato che incorre in infrazioni gravi, le quali portino pregiudizio al regolare funzionamento ed al buon nome dell'Associazione, oppure espliciti comunque azione contraria agli scopi ed alle attività dell'Associazione, potrà essere espulso per decisione del Consiglio Direttivo.

L'Associato espulso resterà ugualmente impegnato al pagamento delle quote del semestre in corso a titolo normale, nonché al pagamento delle quote tutte del semestre successivo a titolo di penalità.

ORGANI

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le suddette cariche non sono retribuite intendendosi l'attività svolta a favore degli associati, salvo il rimborso delle spese eventualmente incontrate per la carica.

ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea Generale è costituita da tutte le aziende associate e deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione che la presiede e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario mediante lettera da spedirsi almeno venti giorni prima della data di convocazione.

L'avviso può essere spedito anche solo 5 giorni prima della data di convocazione nei casi di urgenza.

L'avviso deve contenere, con le indicazioni del giorno e dell'ora della convocazione, gli argomenti da trattare. Le adunanze di Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei convenuti.

Ogni azienda partecipante all'Assemblea ha diritto di voto, sempre che sia in regola con il pagamento dei contributi associativi di cui all'Art. 18.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le aziende che partecipano all'Assemblea nella persona dei loro legali rappresentanti o mandatari speciali in numero non superiore a due per ciascuna, possono anche delegare volta per volta il rappresentante di un'altra azienda associata a rappresentarle.

In questo caso non sono ammesse però più di due deleghe.

Art. 9

L'Assemblea:

- 1) elegge membri del Consiglio Direttivo;
- 2) elegge i Revisori dei Conti;
- 3) elegge i Proviviri;
- 4) dà le direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione esprimendo pareri e formulando voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e gli interessi delle categorie;
- 5) discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, udita la relazione dei Revisori dei Conti;
- 6) approva le eventuali modifiche allo statuto dell'Associazione;
- 7) adempie a tutte le altre attribuzioni che le sono deferite dal presente statuto e dalle leggi dello Stato.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte constatare dal verbale firmato dal Presidente, da trascriversi in apposito libro, che deve essere tenuto a disposizione degli associati, affinché possano prenderne visione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dai membri eletti dall'Assemblea, nel numero di 9 consiglieri, da stabilirsi nel corso dell'Assemblea in cui vengono rinnovate le cariche sociali.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea e durano in carica 3 anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili. Nel caso che uno o più posti del Consiglio Direttivo divengano vacanti per qualsiasi ragione, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione dei membri vacanti.

I membri così eletti subentrano nel turno di scadenza al posto dei loro predecessori, salvo ratifica dell'Assemblea Ordinaria.

Non possono essere nominati Consiglieri persone che fanno già parte di organi sociali di altre associazioni i cui scopi sono in contrasto con l'attività e gli interessi della Spedimar come ad esempio, agenti marittimi, trasportatori, terminalisti, imprese imbarchi sbarchi etc., nonché altre persone facenti parte di organizzazioni il cui statuto esclude esplicitamente rappresentanti della nostra categoria.

Su richiesta del Presidente, possono partecipare di volta in volta alle riunioni del Consiglio Direttivo persone particolarmente esperte per la trattazione dei problemi speciali riguardanti le singole categorie. Gli esperti non hanno diritto di voto.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri previsti dal presente statuto per l'attività dell'Associazione, salvo quanto di competenza dell'Assemblea.

In particolare, è di competenza del Consiglio:

- 1) nominare nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- 2) esprimere pareri e dare direttive per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione sia di massima che su ogni particolare questione sottoposta ad esame;
- 3) esprimere pareri e dare direttive in materia di accordi collettivi, economici e sindacali;
- 4) deliberare sulle variazioni di statuto e sui bilanci e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- 5) deliberare su ogni questione di particolare importanza per l'attività dell'Associazione;
- 6) deliberare sull'adesione dell'Associazione ad Enti o Associazioni aventi scopi e finalità interessanti le categorie associate;
- 7) deliberare sull'ammissione all'Associazione di altri Enti o Associazioni di spedizionieri, autotrasportatori e corrieri;
- 8) deliberare l'istituzione di uffici staccati e/o delegazioni dell'Associazione con indicazione dei compiti da affidare agli stessi;
- 9) attuare le delibere assunte in sede nazionale dalle Federazioni cui l'Associazione aderisce e fare proposte alle Federazioni stesse;
- 10) il Consiglio ha inoltre facoltà di nominare un secondo Vice Presidente.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce obbligatoriamente una volta ogni tre mesi e sempre quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri, oltre il Presidente o chi ne fa le veci.

Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente.

I Consiglieri che per tre volte consecutive non partecipano alla riunione del Consiglio senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dall'incarico e se eletti dall'Assemblea vengono cooptati in loro vece il primo ed i primi dei candidati non eletti. Il Consiglio può inoltre nominare un Vice Presidente aggiunto, facente parte del Consiglio.

Il Segretario dell'Associazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo per la compilazione dei verbali che devono essere trascritti su apposito libro e, firmati dal Presidente, devono essere a disposizione degli associati che vogliono prenderne visione.

PRESIDENTE

Art. 13

Il Presidente dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati. Il Presidente uscente ha la facoltà di partecipare ai Consigli Direttivi in qualità di Past-President.

Al Presidente spetta:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea delle ditte associate ed il Consiglio Direttivo;
- b) emanare disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione;
- c) rappresentare l'Associazione a tutti gli effetti in tutti i rapporti, anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- d) adempiere a tutti gli altri compiti a lui conferiti dall'Assemblea o dallo statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

La firma sociale spetta al Presidente, in caso di assenza o di impedimento di questi spetta al Vice Presidente.

Il Presidente potrà, in base alla autorizzazione del Consiglio Direttivo, delegare al Segretario parte delle riconosciute facoltà a mezzo di regolari procure, anche per ogni rapporto nei confronti dei privati e di pubbliche amministrazioni.

REVISORI DEI CONTI

Art. 14

I Revisori dei Conti vengono nominati ogni tre anni dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti.

I Revisori effettivi possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compito dei Revisori dei Conti è di adempiere alle loro funzioni ispettive per la gestione amministrativa dell'Associazione di presentare per il tramite del Presidente, eletto a maggioranza di voti dall'Assemblea, la relazione scritta sul bilancio consuntivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è nominato dall'Assemblea Generale che ne designa anche il presidente.

I Probiviri durano in carica tre anni, possono essere rieletti e non possono ricoprire altre cariche associative.

Devono essere di specchiata moralità ad aver superato il 40° anno di età.

Il Collegio ha il compito di esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile su qualsiasi controversia possa sorgere tra gli associati stessi quando le parti in causa ne facciano richiesta.

Il Collegio esprime il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dall'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo.

COMMISSIONI – SEGRETARIO

Art. 16

Per la trattazione dei problemi di particolare interesse per l'intera categoria il Presidente dell'Associazione promuove l'istituzione di Commissioni e, sentito il Consiglio Direttivo, ne determina il numero e nomina i componenti.

La Commissione è assistita dal Segretario e, quando occorre, da persona specializzata nella particolare materia per la quale la Commissione è stata istituita.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale firmato dal Segretario.

Le deliberazioni della Commissione, sottoposte a parere del Consiglio Direttivo, saranno rese esecutive.

Art. 17

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo; esso amministra l'Associazione e svolge le attività preposte dallo statuto seguendo le direttive del Presidente e del Consiglio.

Sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi.

Assicura alle commissioni i mezzi operativi ordinari secondo le delibere del Consiglio Direttivo.
È a capo del personale e come tale provvede alla sorveglianza dello stesso proponendo al Presidente le assunzioni, i licenziamenti, i provvedimenti disciplinari, il trattamento economico e gli avanzamenti.
Ha facoltà di proporre al Presidente quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili al buon funzionamento degli scopi statutari.
Quando partecipa alle sedute dei vari organi dell'Associazione, ha facoltà di proposta oltre che di partecipazione alle discussioni, senza diritto di voto.
Può compiere anche atti propri del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione su deleghe specifiche.
Il Segretario attua le deliberazioni del consiglio Direttivo e le direttive del Presidente.
Riferisce periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione e provvede alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo.
Assiste il Collegio dei Revisori di Conti nelle verifiche di competenza.

QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 18

Alle spese di funzionamento dell'Associazione si provvede:

- a) con un contributo associativo mensile, da versarsi bimestralmente o in unica soluzione annuale;
- b) con un contributo percentualizzato sul monte premi salari dei dipendenti di ogni singola azienda associata da versarsi a favore della Fedespedi per il tramite del Fondo Milano, con un minimo annuale stabilito nell'Assemblea annuale della Federazione Nazionale Spedizionieri;
- c) con eventuali contributi straordinari;
- d) con contributi associativi paritetici derivanti da accordi sindacali;
- e) da proventi vari.

Secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 4 quinquies, lettera f) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, i contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.

Art. 19

Spetta all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo di esaminare la misura di eventuali contributi straordinari per esigenze speciali.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 20

Il Presidente, quando venga in qualsiasi modo a conoscenza di qualunque infrazione agli obblighi associativi, convocherà la parte nel più breve tempo possibile per l'eventuale giustificazione ed il Consiglio Direttivo per l'applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari.

Ove il rappresentante dell'Associato che ha commesso una infrazione faccia parte del Consiglio Direttivo, non potrà partecipare alla discussione che riguarda la propria impresa.

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli associati sono:

- a) il richiamo;
- b) la sospensione temporanea;

c) l'espulsione dall'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può applicare il richiamo e la sospensione temporanea.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione del socio dall'Associazione.

Contro le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale, entro il termine perentorio di 90 giorni.

Le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in ordine all'applicazione delle sanzioni disciplinari saranno comunicate dal Presidente all'Associato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Presidente potrà altresì dare comunicazione del provvedimento, quando esecutivo, agli altri soci ed alla Camera di Commercio.

CONTROVERSIE

Art. 21

Gli associati o l'associato che ritenessero sottoporre le loro controversie al giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri, devono farne richiesta al Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata, nella quale devono essere dettagliatamente esposti i termini della controversia.

Il Presidente, a mezzo del Segretario, provvede all'istruzione della pratica dando notizia del ricorso alla controparte con lettera raccomandata.

La controparte ove accetti la procedura arbitrale, dovrà inviare le sue controdeduzioni per iscritto, con lettera raccomandata entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del ricorso.

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di sentire le parti prima di informare il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, costituito in Comitato Arbitrale, esamina e decide sulla controversia sentita la relazione istruttoria fatta dal Presidente e sentite le parti interessate tenute a comparire personalmente.

In seno al comitato arbitrale è esclusa la rappresentanza o l'assistenza da parte di legali.

Ritenendo insufficiente l'istruttoria, o su richiesta di una delle parti per la produzione di ulteriori elementi di giudizio, il Collegio dei Probiviri può rinviare la decisione della controversia ad una successiva riunione da tenersi non oltre 10 giorni dopo.

Non è ammesso più di un rinvio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, costituito in Comitato Arbitrale, diventano esecutive ad ogni effetto.

FONDI

Art. 22

I fondi ed il patrimonio dell'Associazione sono costituiti:

- a) dai contributi versati dagli associati a norma dell'art. 18;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) da ogni altro eventuale provento;

Secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 4 quinquies, lettera a) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Col fondo comune si provvede alle spese ed alle occorrenze per il funzionamento dell'Associazione.

Gli atti della gestione ordinaria-economica-finanziaria sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione straordinaria e le destinazioni di eventuali fondi di riserva costituiti con i proventi di cui sopra sono deliberati dall'Assemblea Generale.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 23

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario deve essere redatto, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, un rendiconto economico finanziario nonché quello preventivo per l'esercizio successivo e la relazione annuale dei Revisori e i Conti.

I rendiconti consuntivi e preventivi, esaminati dal Consiglio Direttivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 24

Le eventuali modificazioni da apportarsi al presente Statuto, come pure lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, devono essere deliberate da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi ad ogni socio almeno trenta giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea Straordinaria così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega due terzi dei voti spettanti agli aderenti.

Tuttavia, trascorse 24 ore dall'ora della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di messa in liquidazione, la stessa Assemblea Straordinaria che l'ha deliberata, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 111 comma 4, quinquies, lettera b) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, il patrimonio residuo andrà in ogni caso devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1986 n. 662.

Il verbale di detta Assemblea sarà redatto da un Notaio o depositato presso lo stesso.

Art. 25

Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

CODICE ETICO

Art. 26

La qualità di socio comporta l'obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti.

1) Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n. 180, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti dell'Associazione Spedimar il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.

2) Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni denunciando, anche con l'assistenza dell'Associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

3) Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all'attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell'associazione.

4) All'impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l'impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, gli organi competenti deliberano l'espulsione dall'Associazione.